

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA

N. 287

**ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo
per lo sviluppo della produzione biologica

*(Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
della legge 9 marzo 2022, n. 23)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 luglio 2025)



*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*

Al Presidente della Camera dei deputati
On. Lorenzo Fontana

Al Presidente del Senato della Repubblica
Sen. Ignazio La Russa

Oggetto: Schema di decreto ministeriale recante “Ripartizione del fondo per lo sviluppo della produzione biologica”

Al fine di acquisire la pronuncia delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, si trasmette lo schema di decreto in oggetto, corredata dalle pertinenti relazioni illustrativa e tecnica.

Francesco Lollobrigida



Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica
DGPQA – Pqa 2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: Decreto recante la ripartizione annuale, a decorrere dal 2026, del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, ai sensi dell’articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23

La legge 9 marzo 2022, n. 23, recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”, all’articolo 9, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, destinato a sostenere azioni strategiche per la crescita del settore biologico.

La legge individua, tra gli strumenti di attuazione, il marchio biologico italiano (art. 6), il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici (art. 7), il Piano nazionale delle sementi biologiche (art. 8), e attività di ricerca, innovazione e formazione (art. 11, comma 2, lett. d)).

Lo schema di decreto in esame propone, a partire dall’anno 2026, una ripartizione stabile e continuativa delle risorse del Fondo, assicurando una gestione organica, efficiente e orientata ai risultati delle risorse pubbliche destinate al biologico mantenendo tuttavia la possibilità di effettuare aggiornamenti successivi, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 23/2022.

Il decreto si rende necessario considerato che il decreto n. 706529/2023 ha disciplinato la ripartizione del Fondo *de quo* sino all’anno 2025.

Le percentuali di ripartizione sono state determinate tenendo conto delle risorse disponibili e delle esigenze prioritarie del settore.

Il decreto si compone di un unico articolo che prevede, al comma 1, la seguente ripartizione percentuale delle risorse del Fondo tra le principali linee di intervento:

- 15% per la realizzazione del marchio biologico italiano;
- 20% per il finanziamento del Piano nazionale delle sementi biologiche;
- 25% per il finanziamento del Piano d’azione nazionale per la produzione biologica;
- 40% per il finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione;

Il comma 2 specifica la destinazione delle risorse afferenti all’ambito di ricerca e innovazione che comprendono: a) programmi di ricerca e innovazione; b) percorsi formativi universitari e aggiornamento dei docenti di istituti tecnici agrari pubblici; c) programmi di ricerca su sicurezza e salubrità degli alimenti.

Il comma 3 introduce una clausola di flessibilità nella gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. In particolare, si prevede che, qualora le risorse assegnate a



*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

uno specifico ambito di intervento risultino eccedenti rispetto a quanto effettivamente impegnato, le somme residue possano essere riassegnate ad altre finalità previste dal medesimo decreto.

Tale previsione risponde all'esigenza di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche ed evitare che eventuali economie impediscano l'avanzamento complessivo degli obiettivi strategici previsti dalla legge 9 marzo 2022, n. 23. La redistribuzione delle risorse in eccesso dovrà comunque avvenire nel rispetto delle regole di bilancio e secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il comma 4 disciplina le modalità di perfezionamento e pubblicazione del decreto. In particolare stabilisce che il decreto sia trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, condizione necessaria per la sua efficacia, e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché reso disponibile sul sito internet istituzionale del Ministero.



Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica
DGPQA – Pqa 2

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Decreto recante la ripartizione annuale, a decorrere dal 2026, del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, ai sensi dell’articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23

La legge 9 marzo 2022, n. 23, recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”, all’articolo 9, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, destinato a sostenere azioni strategiche per la crescita del settore biologico.

L’obiettivo principale di questo Fondo è sostenere e promuovere la crescita del settore biologico in Italia. La legge individua, tra gli strumenti di attuazione, il marchio biologico italiano (art. 6), il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici (art. 7), il Piano nazionale delle sementi biologiche (art. 8), e l’attività di ricerca, innovazione e formazione (art. 11, comma 2, lett. d)).

Lo schema di decreto in esame propone, a partire dall’anno 2026, una ripartizione stabile e continuativa delle risorse del Fondo, assicurando una gestione organica, efficiente e orientata ai risultati delle risorse pubbliche destinate al biologico mantenendo tuttavia la possibilità di effettuare aggiornamenti successivi, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 23/2022.

Il decreto si rende necessario considerato che il decreto n. 706529/2023 ha disciplinato la ripartizione del Fondo *de quo* sino all’anno 2025 ed ha la finalità di garantire la continuità amministrativa e finanziaria della programmazione del Fondo, assicurando la coerenza con gli obiettivi strategici definiti dalla legge n. 23/2022.

A partire dal 2026, le risorse del Fondo verranno ripartite secondo le seguenti percentuali:

- 15% per la realizzazione del marchio biologico italiano;
- 20% per il finanziamento del Piano nazionale delle sementi biologiche;
- 40% per il finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione;
- 25% per il finanziamento del Piano d’azione nazionale per la produzione biologica.

Per la quota destinata alla ricerca, innovazione e formazione, il decreto specifica tre ambiti di intervento così come previsti dall’art. 11, comma 2, lettera d) della legge 9 marzo 2022 n. 23:

- Programmi di ricerca e innovazione nel settore biologico;



*Il Ministro dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

- Percorsi formativi universitari e post-universitari, ivi compresi corsi di aggiornamento per docenti degli istituti tecnici agrari;
- Studi e ricerche sulla sicurezza e salubrità degli alimenti biologici.

Tale articolazione consente di concentrare le risorse su azioni ad alto impatto in termini di trasferimento tecnologico e rafforzamento del sistema formativo nazionale.

Il decreto prevede inoltre che, qualora si verifichino economie o incapienza nella spesa per uno o più ambiti di intervento, le risorse residue possano essere riassegnate agli altri ambiti previsti, nel rispetto delle vigenti regole contabili e dei limiti di bilancio.

Tale previsione risponde all'esigenza di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche ed evitare che eventuali economie impediscano l'avanzamento complessivo degli obiettivi strategici previsti dalla legge 9 marzo 2022, n. 23.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto:

- definisce esclusivamente criteri di riparto delle risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente;
- la gestione delle risorse avverrà secondo le ordinarie procedure di impegno e pagamento;
- eventuali rimodulazioni saranno effettuate nell'ambito delle disponibilità già autorizzate.



Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ripartizione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con la Legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 3, che dispone che il “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” assuma la denominazione di “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l’On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il Sig. Luigi D’Eramo è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 novembre 2022 n. 603905 recante “Delega di attribuzioni del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di Stato, Sig. Luigi D’Eramo” e, in particolare l’art. 1 nell’ambito del quale è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, Sig. Luigi D’Eramo, le funzioni relative all’agricoltura biologica, unitamente alla firma dei relativi atti e provvedimenti;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, recante: “Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi;

VISTI gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);

VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM (2021) 141 *final* del 25 marzo 2021, relativa a un Piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica e la successiva rettifica di cui alla comunicazione COM (2021) 141 *final/2* del 19 aprile 2021;

VISTA la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”;

VISTO l’articolo 9, comma 1, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero il “Fondo per lo sviluppo della produzione biologica”, destinato al finanziamento di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all’articolo 7, nonché per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all’articolo 8;

VISTO l’art. 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del “Fondo per lo sviluppo della produzione biologica” da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

cui all'art. 6, al finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'art. 11, comma 2, lett. d) della legge medesima;

VISTO l'art. 11, comma 2, lett. d) della legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui almeno il 30 per cento delle risorse confluire nel "Fondo per lo sviluppo della produzione biologica", è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lett. a) del medesimo art. 11, comma 2 e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

VISTO il medesimo art. 11, comma 2, lett. d) della legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge medesima, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13 della legge medesima;

VISTO l'art. 7 comma 1 della legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui gli interventi contenuti nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9 della medesima legge;

VISTO il decreto ministeriale 22 dicembre 2022 n. 658282, recante le modalità di funzionamento del "Fondo per lo sviluppo della produzione biologica", nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 706529 recante la ripartizione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica sino al 2025;

CONSIDERATA la necessità di prevedere una ripartizione stabile del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica al fine di garantire una gestione più corretta degli impegni pluriennali di spesa a valere su tale fondo e fatta salva la possibilità di aggiornamenti previsti dalla sopracitata legge;

VISTO il DRGS 192557/2024 con il quale sono stati istituiti i capitoli: cap. 7059/01 per la realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'art. 6 della L. 23/2022, cap. 7259/01 per finanziare il piano nazionale delle sementi biologiche di cui all'art. 8 della L. 23/2022, cap. 7260/01 per finanziare i programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d) della L. 23/2022 e cap. 7651/01 e 7651/02 per finanziare il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 7 della legge 9 marzo 2022 n. 23;

SENTITO il Ministero dell'Università e della ricerca;

ACQUISITO il parere delle Commissioni parlamentari di Senato della Repubblica e Camera dei deputati competenti, rispettivamente in data XXX e in data XXX;

DECRETA

Articolo unico

1. A partire dall'anno 2026, il riparto dello stanziamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica è quantificato nelle percentuali indicate nella seguente tabella:



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

| Ambito di intervento | Ripartizione percentuale |
|--|--------------------------|
| Realizzare il marchio biologico italiano di cui all'art. 6 della legge 9 marzo 2022 n. 23 | 15,00% |
| Finanziare il piano nazionale delle sementi biologiche di cui all'art. 8 della legge 9 marzo 2022 n. 23; | 20,00% |
| Finanziare i programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d) della legge 9 marzo 2022 n. 23 | 40,00% |
| Finanziare il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 7 della legge 9 marzo 2022 n. 23 | 25,00% |

2. La percentuale di risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d) della legge 9 marzo 2022 n.23 è finalizzata alla realizzazione delle seguenti attività:

- a) programmi di ricerca e innovazione;
- b) percorsi formativi nelle università pubbliche tra cui corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione in tema di produzione biologica nonché percorsi di aggiornamento dei docenti degli istituiti tecnici agrari pubblici;
- c) programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti.

3. Qualora vi siano risorse eccedenti rispetto a quanto è stato possibile impegnare per ogni intervento relativo alle finalità di cui al presente articolo, dette risorse possono essere assegnate alle altre attività ivi contemplate nel rispetto delle regole di bilancio.

4. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero.

Per delega

Il Sottosegretario di Stato

Luigi D'Eramo

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

